

## **URBANISTICA: ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI**

### **A) INQUADRAMENTO LEGISLATIVO**

In seguito alla riforma urbanistica della Regione Lombardia varata con l'introduzione della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 lo strumento urbanistico fondamentale non è più il P.R.G. (Piano Regolatore Generale) bensì il P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) che ha lo scopo di definire l'assetto dell'intero territorio comunale attraverso tre atti di cui si compone, che sono:

- 1. documento di piano**
- 2. piano dei servizi**
- 3. piano delle regole**

#### **1. documento di piano**

il documento di piano ai sensi dell'art. 8 definisce il quadro generale della programmazione urbanistica individuando gli ambiti e le aree di trasformazione e definisce i relativi criteri d'intervento preordinati alla tutela del territorio comunale, inclusi quello geologico, ambientale, urbanistico, viabilistico, infrastrutturale, economico, sociale, culturale e i beni storici o ambientali.

#### **2. piano dei servizi**

il piano dei servizi definisce le strutture pubbliche o di interesse pubblico o generale (tra cui **anche le attrezzature religiose**) esistenti e di cui il comune necessita, inoltre individua le eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica e le dotazioni di verde pubblico,

#### **3. piano delle regole**

Il piano delle regole definisce la destinazione delle aree del territorio comunale. in particolare individua le aree destinate all'agricoltura, le aree di interesse paesaggistico, storico o ambientale e le aree che non saranno soggette a trasformazione urbanistica.

Il piano delle regole definisce anche le **modalità degli interventi urbanistici** sia sugli edifici esistenti che di nuova realizzazione; questo significa che viene stabilito quanto costruire, come costruire e quali sono le destinazioni non ammissibili.

I comuni devono dotarsi del P.G.T. entro il 31 marzo 2010 e devono deliberare l'avvio del procedimento approvativo entro il 15 settembre 2009 in caso contrario la Regione Lombardia nomina un commissario ad acta.

### **B) GLI ENTI ECCLESIASTICI E I RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE**

Le parrocchie **devono vigilare** e fare i dovuti passi affinché tutte aree e gli edifici utilizzati per scopi istituzionali siano classificati come

#### **ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI.**

Le ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI devono essere specificamente individuate, dimensionate e disciplinate nel piano dei servizi, sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose (non solo quella cattolica).

Mentre con la precedente L.R. si doveva riservare alle attrezzature religiose una dotazione minima pari al 25% della dotazione complessiva di attrezzature per interesse comune la nuova legge regionale **non** stabilisce quote minime lasciando ampia discrezionalità e libertà di azione al pianificatore locale.

La norma regionale chiarisce quali tra le ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI sono considerate **urbanizzazioni secondarie**.

la classificazione operata dalla legge è molto precisa, esse, infatti, sono:

- a) **gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;**
- b) **gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;**

- c) **nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;**

I benefici prodotti dalla normativa regionale sono considerevoli, in particolare:

- ha consentito di circoscrivere in termini precisi gli interventi che possono essere inclusi nei programmi di finanziamento.
- il riconoscimento di opere di urbanizzazione secondaria ha ulteriormente rafforzato il principio secondo il quale le attrezzature religiose rientrano nell'elenco degli interventi edilizi per i quali è previsto il rilascio del Permesso di Costruire (o strumento equipollente) gratuito (d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 17 - comma c) *“per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”*
- l'obbligatorietà, da parte dei comuni, in fase di formazione e revisione del piano di governo del territorio di individuare specificatamente le attrezzature religiose.
- L'introduzione nella classificazione di attrezzatura religiosa del sagrato, spesso purtroppo considerato un parcheggio piuttosto che una pertinenza dell'edificio chiesa.

In alcuni casi si è dovuto registrare, purtroppo, una **cattiva applicazione della legge** sopra citata, in particolare le attrezzature religiose sono state genericamente classificate, negli strumenti urbanistici, come attrezzature pubbliche di uso pubblico con la conseguenza che le stesse sono state automaticamente assoggettate, così come prevede la normativa, a possibilità di espropriazione o di servitù di uso pubblico.

**Perché è importante** che le attrezzature religiose, nei piani regolatori, vengano specificatamente individuate:

- per evitare i rischi di espropriazione citati sopra, che sono certamente remoti per chiese o oratori, ma concreti per appezzamenti di terreno di pertinenza o sagrati
- per la flessibilità di utilizzo, quando una struttura parrocchiale è identificata come **ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI**, è consentito, nell'ambito delle attività istituzionali di cui sopra, un uso diverso da quello in essere. Per esempio: un campo sportivo parrocchiale, qualora ve ne fosse la necessità, può essere utilizzato come sedime di una struttura edilizia dedicata al catechismo o ad altre attività istituzionali.

## C) FINANZIAMENTI

L'articolo 73 della l.r. 12/05 prevede che, in ciascun comune, **almeno l'8 %** di

- somme riscosse dal comune per oneri di urbanizzazione secondaria

- del valore

> delle opere di urbanizzazione secondarie realizzate direttamente dai soggetti interessati

> del valore delle aree cedute dagli stessi privati, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria.

Sono **finanziabili**.

- la realizzazione di nuove ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI

- gli interventi manutentivi, di restauro, e ristrutturazione edilizia

A tal fine le autorità religiose competenti, presentano al Comune entro il 30 giugno di ogni anno un programma di massima, anche pluriennale, degli interventi da effettuare corredato dalle relative previsioni di spesa. Entro il successivo 30 novembre, il Comune ripartisce i predetti contributi tra gli enti che ne abbiano fatto istanza, tenuto conto della consistenza ed incidenza sociale nel Comune delle rispettive confessioni religiose, finanziando in tutto o in parte i programmi a tal fine presentati.

## D) IL RUOLO DELLA CURIA DIOCESANA

L'attività dell'Ufficio Tecnico della Curia è stata ed è quella di fornire un supporto tecnico alle parrocchie in ambito urbanistico e nei rapporti con le Amministrazioni Pubbliche affinché le procedure accennate sopra siano corrette.

Attenzione particolare va riservata, sempre in ambito urbanistico, anche a quelle aree o immobili, di proprietà parrocchiale, che sono inutilizzati. In questo caso, in accordo con il Parroco, l'ufficio tecnico della curia si attiva con il comune e presenta istanza di variante allo strumento urbanistico affinché il terreno o l'immobile in questione possano assumere, per esempio, la destinazione residenziale.

Per eventuali informazione:

e-mail:

Telefono: